



MODULARIO

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale

Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici

CAPITOLATO D'ONERI ALLEGATO ALLA LETTERA DI INVITO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE – UFFICIO ATTIVITÀ CONTRATTUALE PER L'INFORMATICA, LE TELECOMUNICAZIONI E GLI IMPIANTI TECNICI PER “LA FORNITURA DI LICENZE E SERVIZI DI CARTOGRAFIA DIGITALE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, IN FAVORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO (CEN) DI NAPOLI, DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI INTERFORZE E DELLA SEDE VIMINALE, PER UN ARCO TEMPORALE DI 36 (TRENTASEI) MESI”, MEDIANTE RICORSO AL "SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA)", DI CUI ALL'ARTICOLO 55 DEL D. LGS.VO NR. 50/2016 E SS.MM.II.

CIG: 8954042535

INDICE

1. INFORMAZIONI GENERALI.....	4
1.1 Premessa	4
Luoghi di esecuzione delle prestazioni contrattuali	4
1.2 Documentazione di gara e reperimento della stessa	4
1.3 Responsabile del procedimento	4
1.4 Il Sistema	5
1.5 Richiesta d'informazioni e chiarimenti relativi all'Appalto Specifico	6
1.6 Lingua della documentazione da produrre.....	6
1.7 Codice identificativo della gara	7
1.8 Comunicazioni e informazioni all'A.N.A.C. e Registrazione al "Sistema AVCpass"	7
1.8.1 Comunicazioni con la Stazione appaltante non veicolate dal "Sistema"	7
2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA.....	8
2.1 Oggetto	8
2.2 Valore	9
2.3 Durata	9
2.4 Mancata suddivisione in Lotti	9
2.5 Opzioni e rinnovi	9
2.6 Sicurezza	10
2.7 Clausola sociale	10
2.8 Sopralluogo obbligatorio	10
3. INVITO	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
5. CLASSE DI AMMISSIONE DELL'APPALTO SPECIFICO	13
5.1 Classi di ammissione e requisiti di accesso alla gara.....	13
5.2 Avvalimento	14
6. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	16
7. CONTENUTO DELL'OFFERTA	17
7.1 Documentazione amministrativa	17
7.1.1 Imposta di bollo	18
7.2 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione	18
7.3 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore.....	18
7.4 Pagamento del contributo all'ANAC.....	23
7.5 Documentazione relativa all'avvalimento	24
7.6 Subappalto	24
7.7 Atti relativi a R.T.I., Consorzi, Aggregazioni	25
7.8 Soccorso istruttorio.....	26
7.9 Offerta economica	27
8. REDAZIONE E INVIO DELL'OFFERTA IN MODALITÀ MASSIVA... 28	28
9. PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI	28
10.1 AGGIUDICAZIONE	29
10.1 Criterio di aggiudicazione	29

10.2	Ulteriori regole e vincoli.....	29
10.3	Fase di aggiudicazione.....	29
10.3.1	Documentazione Amministrativa	30
10.3.2	Documentazione economica (minor prezzo).....	31
11 ANOMALIA, COMPROVA REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA ED AGGIUDICAZIONE.....		31
11.1	Anomalia	32
11.2	Comprova dei requisiti di accesso alla gara.....	32
11.3	Aggiudicazione.....	32
12. SUBAPPALTO		33
13. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE		34
14. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO.....		37
15. GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO		38
17. GESTORE DEL SISTEMA.....		38
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....		38
19. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.....		38
20. SPESE DI PUBBLICITA' LEGALE.....		42
ALLEGATI.....		42

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 Premessa

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento dell'Appalto Specifico, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., indetto da DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici (di seguito, per brevità, anche stazione appaltante) per "la fornitura di licenze e servizi di cartografia digitale per le esigenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in favore del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN) di Napoli, del Centro Elaborazione Dati Interforze e della sede Viminale, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi", come da determina a contrarre prot. n. 83367 del 26/10/2021, pubblicata al seguente link <http://www.poliziadistato.it/articolo/164261725664ee79d457319459> sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (ID 2018), pubblicato sulla GUUE n. S 91 del 15 maggio 2018 e sulla GURI n. 57 del 18 maggio 2018, nonché pubblicato sul sito www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it.

Luoghi di esecuzione delle prestazioni contrattuali

La presente fornitura dovrà essere assicurata presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN) sito in Napoli, via Miano, 2, la sede del Viminale sita in Roma, Piazza del Viminale e il Centro Elaborazione Dati Interforze, sito in Roma, Via di Torre di Mezzavia 9/121.

CIG: 8954042535

1.2 Documentazione di gara e reperimento della stessa

La documentazione dell'Appalto Specifico comprende:

- Lettera di invito generata dal Sistema;
- Capitolato tecnico generato dal Sistema e appendici;
- Capitolato tecnico redatto dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del Codice, con i contenuti ivi previsti e i relativi allegati;
- Schema di contratto;
- Patto di integrità;
- Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno;
- Atto di designazione del Responsabile del Trattamento dei dati personali.

Le Specifiche integrative al Capitolato tecnico sono state redatte tenendo conto di quanto previsto al Paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico relativo al Bando Istitutivo, per quanto applicabile.

La documentazione ufficiale della presente procedura è in formato elettronico, firmato digitalmente e scaricabile dal sito www.acquistinretepa.it nell'area riservata ai soli operatori economici invitati.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito "software" per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs.vo n. 82/2005, disponibile sul sito www.agid.gov.it. Nell'area riservata agli invitati presente sul sito Internet www.acquistinretepa.it è disponibile anche la versione elettronica della documentazione non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico prevale la versione firmata digitalmente.

Eventuali rettifiche alla documentazione saranno rese disponibili secondo le modalità di legge sul soprarichiamato sito e al link del committente.

1.3 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici, Vice Prefetto Dott. Tommaso Tafuri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché "Linea guida nr. 3" di cui alla Delibera nr. 1096 del 26/10/2016, come integrata della Delibera nr. 1007 dell'11/10/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 260 del 07/11/2017.

Il referente di gara è l'Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Silvia Duri:

PEC: dipps.600ctlc@pecps.interno.it

MAIL: silvia.duri@poliziadistato.it

TELEFONO: 06/46572095

1.4 Il Sistema

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzo di un sistema telematico (di seguito, per brevità, anche "Sistema"), conforme alle prescrizioni di cui all'art. 40 e all'art. 58 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs.vo n. 82/2005. Mediante il "Sistema" verranno gestite le seguenti fasi:

- a) invio della lettera d'invito;
- b) la presentazione dell'"OFFERTA" e l'analisi e valutazione delle stesse;
- c) le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Anche ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'operatore economico ammesso al "Sistema Dinamico di Acquisizione" per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni con la presentazione della "Domanda di ammissione" ha eletto domicilio nell'apposita area "comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente ogni "Appalto Specifico", di seguito anche "AS", di cui allo "SDAPA", nonché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicata. Pertanto, nel caso di indisponibilità del "Sistema", la stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti l'"AS" a mezzo PEC.

L'"Offerta" deve essere presentata esclusivamente attraverso il "Sistema", e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

Il "Sistema" utilizzato da "Consip S.p.A." garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dei documenti prodotti dall'operatore economico nonché la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e al D.Lgs.vo n. 82/2005.

La presentazione da parte del concorrente di tutta la documentazione necessaria ai fini della partecipazione ed in particolare dei documenti che compongono l'"Offerta" è a totale ed esclusivo rischio del concorrente stesso, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della soprarichiamata documentazione, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della "Consip S.p.A." e/o della stazione appaltante, ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'"Offerta" non pervenga entro i termini perentori previsti.

L'ora e la data esatta di ricezione dell'"Offerta" sono stabilite in base al tempo del "Sistema", come previsto dal Paragrafo 7.1 e seguenti del "Capitolato d'onori" del "Bando Istitutivo".

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera "Consip S.p.A." e il Gestore del "Sistema" da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti, mancati funzionamenti o interruzioni di funzionamento del "Sistema" di qualsiasi natura essi siano. "Consip S.p.A." o la stazione appaltante, per quanto attiene la partecipazione all'"Appalto Specifico", si riservano, comunque, di adottare i provvedimenti che riterranno necessari nel caso di malfunzionamento del "Sistema".

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sul "Sistema", nelle pagine internet relative alla presente procedura.

Ai fini della presentazione dell'"Offerta" è indispensabile:

- essere stati previamente ammessi dalla "Consip S.p.A." al "Sistema Dinamico della P.A." per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni e quindi invitati dalla stazione appaltante a presentare offerta alla presente iniziativa;
- il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs.vo nr. 82/2005, in corso di validità nonché di una casella di posta elettronica certificata;
- si precisa che, in conformità a quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 26/03/2021, nr. 2581, qualora nell'ambito del presente appalto specifico venga richiesta l'apposizione di firma digitale sui documenti in risposta, la stessa dovrà essere corredata dalla marcatura temporale e connesso codice seriale ("timestamp"), pena l'esclusione dalla presente procedura di gara;

- **la seguente dotazione tecnica minima:** i) un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; ii) un programma “software” per la conversione in “formato pdf” dei “file” che compongono l’offerta.

Si precisa che, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante dovrà contattare “Consip S.p.A.” affinché siano adottati i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte, in ottemperanza all’articolo 79, comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il “Sistema” assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E’ consentito agli operatori economici che hanno già inviato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. Resta salvo quanto previsto nelle Regole del Sistema di E-procurement (anche definite “Regole”).

1.5 Richiesta d’informazioni e chiarimenti relativi all’Appalto Specifico

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dell’“Appalto Specifico”, del presente “Capitolato d’Oneri” e degli altri documenti della procedura, potranno essere richiesti alla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, entro la data del **11/11/2021**, ore **10.00**, antecedente la scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato alla data del **1/12/2021**, ore **13.00**, ai sensi dell’articolo 61, comma 5, del D Lgs.vo n. 50/2016, come modificato dall’articolo 2, comma 2, del D.L. 16/07/2020, nr. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120.

Le richieste dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana trasmesse per via telematica, attraverso l’apposita sezione del “Sistema” relativa all’“Appalto Specifico” riservata alle richieste di chiarimenti.

Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all’invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dipps.600ctlc@pecps.interno.it, in ossequio alle indicazioni operative di cui al successivo Paragrafo 1.8.1.

I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura relativa all’“Appalto Specifico” saranno resi disponibili, in formato elettronico, firmato digitalmente, nell’area riservata agli invitati del sito www.acquistinretepa.it ed al link del committente <http://www.poliziadistato.it/articolo/164261725664ee79d457319459> nel rispetto del termine di cui all’art. 74, comma 4, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., fatta salva la previsione di cui all’articolo 8, comma 1, lett. C), del D.L. 16/07/2020, nr. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 120/2020.

Al fine di semplificare e velocizzare le procedure di pubblicazione delle risposte ai quesiti presentati, gli operatori economici candidati sono pregati di presentare le predette domande in formati elettronici che consentano un agevole trasferimento e collazione.

1.6 Lingua della documentazione da produrre

Tutta la documentazione che compone l’“OFFERTA” per la partecipazione al presente “Appalto Specifico” dovrà essere predisposta in lingua italiana. Si precisa che nel caso in cui la documentazione sia redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.

1.7 Codice identificativo della gara (8954042535)

Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, dagli operatori economici che intendono presentare offerta per l’“Appalto Specifico”, è contenuto nel presente “Capitolato d’oneri”.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione, oltre ad essere individuate al successivo

Paragrafo 7.4, sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'A.N.A.C.

1.8 Comunicazioni e informazioni all'A.N.A.C. e Registrazione al “Sistema AVCPass”

La stazione appaltante provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (attuale A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 8, comma 4, lett.c), del D.L. 16/7/2020, nr 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 120/2020. Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 85](#) e [88](#) del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente capitolato d'oneri e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la “Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici”, di cui all'articolo 213, comma 8, del vigente “Codice dei contratti”, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato dall'articolo 53, comma 5, lett. d), del D.L. nr. 77/2021, come convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 108/2021.

Per le finalità di cui sopra, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e con l'AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare ed il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici”, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, nr. 82, nonché i criteri e le modalità relative all'accesso ed al funzionamento della “Banca dati”. L'interoperabilità tra le diverse “banche dati” gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonché tra queste e le “banche dati” gestite dall'ANAC, è assicurata secondo le modalità individuate dall'AgID con le “Linee Guida” in materia.

Presso la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” è istituito il “fascicolo virtuale” dell'operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al precedente capoverso, per la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., l'attestazione di cui all'articolo 84, comma 1, del medesimo decreto legislativo per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 83 sempre del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., che l'operatore carica. Il “fascicolo virtuale” dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati ed i documenti contenuti nel “fascicolo virtuale”, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare, l'operatore economico indica i dati ed i documenti relativi ai requisiti generali e speciali, di cui ai suddetti articoli 80, 83 e 84, contenuti nel “fascicolo virtuale” per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.

Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni, di cui al medesimo articolo 80, realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” la disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie “banche dati”, con modalità automatizzate mediante interoperabilità secondo le modalità individuate dall'AgID con le “Linee guida” in materia. L'ANAC garantisce l'accessibilità alla propria “banca dati” alle stazioni appaltanti, agli operatori economici ed agli Organismi di attestazione, di cui al cennato articolo 84, comma 1 e seguenti, del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., limitatamente ai loro dati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, l'ANAC può predisporre elenchi di operatori economici già accertati e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse.

Fino all'adozione del provvedimento, di cui all'articolo 81, comma 2, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la “Banca Dati AVCPass”, istituita presso l'ANAC in ossequio alla previsione normativa di cui all'articolo 216, comma 13, del medesimo decreto legislativo, come modificato dall'articolo 54, comma 1, lett. g), della Legge nr. 108/2021 di conversione del D.L. nr. 77/2021.

L'art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., così come introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), della Legge 4 aprile 2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita attraverso la “Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici” (di seguito, per brevità, BDNCP), gestita dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, AVCP oggi ANAC).

In attuazione alla previsione di cui all'art. 6 bis D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l'AVCP ha emesso la Deliberazione

n. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale vengono, tra l'altro, individuati "i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella "BDNCP", al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici". Ciascun concorrente potrà registrarsi al "Sistema AVCPass" secondo le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it. L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio "AVCPass" e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal "Sistema" un "PASSOE"; lo stesso dovrà essere allegato a "Sistema" in fase di presentazione dell'offerta.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura dovranno necessariamente inserire un "PASSOE".

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente gara d'appalto concorrenti che non risultano essere registrati presso il detto "Sistema", la stazione appaltante provvederà, con opportuna comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il "Sistema AVCPass", nonché l'eventuale mancata trasmissione del "PASSOE" non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura.

(Si ricorda che la Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal Comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell'ANAC del 17.2.2016 n. 157, all'art. 9, comma 1 bis, per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al "sistema AVCPass" per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità. Tale deliberazione non è, al momento, stata adottata).

1.8.1 Comunicazioni con la Stazione appaltante non veicolate dal "Sistema"

Comunicazioni con la Stazione appaltante non veicolate dal "Sistema"

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici non gestite dal "Sistema" si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC dipps.600ctlc@pecps.interno.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA

2.1 Oggetto

La presente procedura ha ad oggetto la categoria merceologica indicata nel Capitolato Tecnico Parte 1 alle condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione relativa allo stesso "Appalto Specifico" per il CPV di riferimento (cfr. documento 2018 – SDAPA ICT _Allegato 1_Capitolato Tecnico disponibile sul sito www.acquistinretepa.it) **CPV 48218000-9 Pacchetti Software gestione licenze.**

L'oggetto della presente procedura è rappresentato dalla fornitura dei servizi a licenza del prodotto di cartografia vettoriale "Here", di seguito elencati:

1. licenza “Here - Call Center” per una durata di 36 mesi comprensiva di nr. 2 aggiornamenti annui a cadenza semestrale, per 300 (trecento) utenze;
2. licenza “Here - MAM Tracking” per una durata di 36 mesi, comprensiva di nr. 2 aggiornamenti annui a cadenza semestrale, per 5001 (cinquemilauno) utenze;
3. servizio di consegna ed installazione;
4. servizio di assistenza e manutenzione ed “help desk”.

2.2 Valore

L’importo a base d’asta è indicato nella tabella seguente al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Lotto	Categoria merceologica	CPV	Base d’asta
1	Software	48218000-9	€ 323.000,00

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a Euro 0 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

2.3 Durata

Il contratto (escluse le eventuali opzioni), che verrà stipulato all’esito della presente procedura, avrà durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di avvenuta approvazione del certificato di positiva verifica inventariale e funzionale di conformità, a fronte del ricevimento da parte dell’Impresa della relativa comunicazione, da effettuare tramite PEC da parte dell’Amministrazione, di avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi deputati al controllo di legittimità, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii.

2.4 Mancata suddivisione in Lotti

La presente procedura non è suddivisa in lotti, in deroga all’articolo 51, comma 1, del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., stante il carattere di unitarietà della fornitura.

2.5 Opzioni e rinnovi

Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.

I contratti di appalto discendenti dalla presente procedura possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

1. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo;
2. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale, che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;

3. L'Amministrazione, entro il termine di vigenza contrattuale, si riserva la facoltà di esercitare la previsione di cui al disposto normativo dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per una durata massima pari ad un'ulteriore annualità;
4. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nella misura strettamente necessaria ed alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.

Importo complessivo appalto compreso l'importo delle opzioni e dei rinnovi

N. Lotto	Importo a base d'asta	Importo delle varianti di cui al punto 1	Importo del V° di obbligo	Importo dell'opzione di cui al punto 3	Spese pubblicazione, imposta di bollo, contributo ANAC
1	323.000,00	32.300,00	64.600,00	107.666,67	6.800,00+16,00 +35,00
TOTALE					534.417,67*

(*Importi IVA esclusa)

2.6 Sicurezza

L'Amministrazione ha valutato nel caso "di specie" la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero in considerazione della natura delle prestazioni oggetto della presente procedura e pertanto non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26, commi 3 e 3 *ter*, del predetto decreto.

2.7 Clausola sociale

L'Amministrazione ha determinato di non inserire la "Clausola sociale", di cui all'articolo 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto per la presente procedura non discendono contratti che si connotano ad alta intensità di manodopera, in aderenza alle previsioni di cui alle Linee Guida ANAC n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 114 del 13.2.2019, e specificatamente all'articolo 2, secondo periodo.

2.8 Sopralluogo obbligatorio

Per il presente Appalto non è prevista l'effettuazione di sopralluoghi.

3. INVITO

La stazione appaltante ha inviato, tramite l'area "Messaggi personali", una comunicazione di invito a presentare offerta **a tutti gli operatori economici che hanno conseguito l'ammissione allo "SDAPA"** per le categorie merceologiche oggetto dell'"AS" a prescindere dalla "classe di ammissione".

Sul "Sistema", nell'area riservata agl/i invitati, gli operatori possono visionare la lettera di invito e l'ulteriore documentazione della procedura.

Resta fermo che coloro che appartengono a una "classe di ammissione" inferiore a quella richiesta dovranno, a pena di esclusione, partecipare al confronto competitivo tramite forme associate (RTI, consorzi ordinari, Aggregazioni) o facendo ricorso all'avvalimento, come descritto nei Paragrafi successivi.

La lettera di invito specifica il termine (data ed ora) entro il quale l'offerta deve essere presentata.

Rimane inteso che possono presentare offerta unicamente gli operatori economici invitati (in qualsiasi forma intendano partecipare) le cui dichiarazioni, rese in fase di ammissione allo "SDAPA", siano ancora valide ovvero siano state oggetto di rinnovo dati. Tale regola trova applicazione in caso di RTI e Consorzi ordinari, rispetto a tutte le Imprese che ne fanno parte; in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per il Consorzio e le consorziate esecutrici; in caso di avvalimento, rispetto

all'Impresa ausiliaria.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Al presente Appalto Specifico è ammessa la partecipazione, oltre che delle imprese singole, degli operatori di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle "Aggregazioni" tra imprese aderenti al contratto di rete (d'ora in poi solo "Aggregazioni") con soggettività giuridica, già ammesse allo "SDAPA", anche delle imprese raggruppate/ consorziate o raggruppande/consorziane nonché delle Aggregazioni prive di soggettività giuridica, ma dotate di organo comune con potere di rappresentanza/dotate di organo comune prive di potere di rappresentanza o sprovviste di organo comune (d'ora in poi, solo "Aggregazioni senza soggettività giuridica").

Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell'Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali consorziate esecutrici di un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., devono, a pena di esclusione, essere state singolarmente ammesse, secondo le modalità previste nel "Capitolato d'Oneri" del "Bando Istitutivo", allo "SDAPA" per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni al momento dell'invio dell'invito del presente "AS", alla luce di quanto previsto al Paragrafo 5.1.2 dello stesso "Capitolato d'oneri" del Bando istitutivo, e pertanto invitate. Resta fermo quanto previsto al successivo Paragrafo 5.

Saranno, inoltre, **esclusi** dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi e gli operatori economici, che, a causa di un grave inadempimento a loro ascrivibile, non consentano l'individuazione definitiva del contraente in aderenza alle previsioni e alle tempistiche di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. 16/07/2020, nr. 76, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 120 dell'11/09/2020.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzi, Aggregazioni) ovvero di partecipare in più di un RTI/Consorzio/Aggregazioni, pena l'esclusione dalla gara (Lotto) dell'Impresa medesima e dei R.T.I./Consorzi/Aggregazione ai quali l'Impresa partecipa.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al presente appalto.

In caso di violazione **sono esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purchè in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara (Lotto), in forma singola o associata.

I consorzi stabili, di cui agli articoli 45, comma 2, lett. C), e 46, comma 1, lettera f), del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara **senza che ciò costituisca subappalto**, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati **non costituisce subappalto**.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti proquota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai

consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi forma, alla presente gara (rif. Lotto di partecipazione, ove previsto). In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai consorzi di cui all'art. 45, comma 3, lett. b) e c), del Codice è vietato indicare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara (Lotto), salvo che per le ragioni indicate nell'art. 48, comma 7-bis, del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad escludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per le determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC nr. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC nr. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 1286-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, nr. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorzata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle

forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

5. CLASSE DI AMMISSIONE DELL'APPALTO SPECIFICO

5.1 Classi di ammissione

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti dichiarati in fase di ammissione allo SDAPA. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, e, ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, come modificato dall'articolo 53, comma 5, lett. d), della Legge nr. 108/2021 di conversione del D.L. 31/5/2021, nr. 77, nonché articolo 216, comma 13, del Codice, come modificato dall'articolo 54, comma 1, lett. g), della medesima Legge nr. 108/2021, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la "Banca dati AVCPass" istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.

La richiesta della "classe di ammissione" è prevista al fine di garantire alla stazione appaltante il possesso in capo agli operatori concorrenti di idonea capacità economica e adeguata competenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

- A) In caso di partecipazione in forma singola, l'Operatore economico dovrà, a pena di esclusione, rientrare nella "Classe di ammissione" indicata nella tabella che segue o in una "Classe di ammissione" ad essa superiore, ed essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto III.1.1) del Bando istitutivo, di capacità economico-finanziaria di cui al punto III.1.2) del Bando Istitutivo e di capacità tecnica e professionale di cui al punto III.1.3) del Bando Istitutivo, come indicati nel Capitolato d'Oneri del Bando istitutivo:

Categoria merceologica	Classe di ammissione	di	Valore calcolato con le modalità indicate al Paragrafo 6.2 del Capitolato d'oneri relativo al Bando Istitutivo (*)
Software	B		215.333,33

(* N.B. - I fatturati riportati nella colonna sono da riferirsi al calcolo della soglia necessaria per l'individuazione della classe di ammissione e non agli importi da comprovare, che rimangono, in ogni caso, quelli dichiarati in fase di ammissione al presente appalto specifico attraverso la "Dichiarazione sostitutiva di partecipazione" di cui al successivo Paragrafo 7.2)

In caso di partecipazione in forma aggregata, l'Operatore economico dovrà, a pena di esclusione, possedere i requisiti secondo le modalità di seguito riportate.

Tutte le imprese (facenti parte di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e le Consorziare indicate come esecutrici, devono essere in possesso dei requisiti di cui al punto III.1.1, lett. a) e b), del bando istitutivo.

In caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, le imprese facenti parte del RTI/Consorzio Ordinario/Aggregazione dovranno rientrare **nel loro complesso** nella "Classe di Ammissione" richiesta.

Con riguardo ai requisiti di capacità economico-finanziaria, di cui al punto III.1.2 del Bando Istitutivo e di cui al Paragrafo 2.2 del Capitolato d'oneri istitutivo:

- in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, il possesso del valore di fatturato richiesto sarà determinato sulla base della **somma** dei fatturati specifici dichiarati, in fase di ammissione e/o modifica dati, come riscontrati da Consip, dalle singole imprese e facenti parte del RTI/Consorzio/Aggregazione;
- nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che siano stati ammessi sulla base del proprio fatturato, essi dovranno possedere il valore di fatturato richiesto in sede di Appalto Specifico, o quello ad esso superiore, sulla base del fatturato riscontrato da Consip in fase di

ammissione e/o modifica dati;

- nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che siano stati ammessi anche o solo sulla base del fatturato delle proprie consorziate, il valore del fatturato delle consorziate che potrà essere fatto valere sarà quello dichiarato e riscontrato da Consip in fase di ammissione e/o modifica dati, delle sole Consorziati indicate come esecutrici in sede di AS (in base alla sommatoria dei loro fatturati);
- inoltre, in caso di Aggregazioni con soggettività giuridica trova applicazione la disciplina sopra descritta di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Con riguardo ai requisiti di capacità tecnico professionale di cui al punto III.1.3 del Bando e di cui al Paragrafo 2.2 del Capitolato d'oneri istitutivo:

- in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, la certificazione "ISO 9001" dovrà essere posseduta da ogni impresa costituente il RTI/Consorzio ordinario /Aggregazione senza soggettività che svolgerà l'attività oggetto della certificazione, sulla base di quanto dichiarato, in fase di ammissione e/o modifica dati, come riscontrato da Consip;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., la certificazione "ISO 9001" dovrà essere posseduta dal consorzio e dalle consorziate esecutrici, sulla base di quanto dichiarato, in fase di ammissione e/o modifica dati, come riscontrato da Consip;
- inoltre, in caso di Aggregazioni con soggettività giuridica trova applicazione la disciplina sopra descritta di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il requisito di cui al punto A) del presente Paragrafo può essere oggetto di avvalimento e comprovato complessivamente da operatori economici che si presentino in forma aggregata.

Rimane inteso che quelli sopra richiamati sono requisiti minimi. L'operatore economico in possesso di requisiti superiori potrà partecipare alla presente procedura.

Come previsto nel Capitolato d'oneri del Bando Istitutivo, ai fini della partecipazione all'AS, la "Classe di ammissione" dell'operatore economico è quella individuata, a seguito di ammissione o modifica dati, **al momento dell'invio della lettera di invito.**

Resta inteso che, fino alla data del primo aggiornamento dati, gli operatori che risultano ammessi alle classi G e G1, H e H1, I e II (di cui alla precedente edizione dello SDAPA ICT – ID 1744), di ogni categoria, saranno considerati ammessi, rispettivamente, alle classi G e G1 (a seconda del possesso o meno della certificazione ISO) di ciascuna categoria del presente SDAPA.

Resta inteso, altresì, che, **a pena di esclusione:**

- ai sensi dell'art. 83, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), **la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di carattere economico e finanziario in misura maggioritaria rispetto alle mandanti/consorziate/retiste**
- ai sensi dell'art. 83, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), **la mandataria in ogni caso deve eseguire prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti;**
- **la mandataria e/o le mandanti e/o le Consorziati e/o le imprese retiste nel caso di Aggregazioni prive di soggettività giuridica potranno eseguire solo le prestazioni relative alla/e categoria/e oggetto di Appalto specifico per le quali risultano ammesse;**
- coloro che appartengono ad una "classe di ammissione" inferiore a quella richiesta potranno partecipare al confronto competitivo solo ed esclusivamente tramite forme associate (RTI, consorzi ordinari, Aggregazioni) o facendo ricorso all'avvalimento secondo quanto previsto al successivo Paragrafo 5.2.

E' evidente che, in caso di partecipazione in forma aggregata, qualora gli operatori economici che partecipano al raggruppamento, sia costituendo che già costituito, abbiano conseguito la/le medesima/e classe/i di ammissione, alla data della trasmissione della lettera di invito, al fine di stabilire, quali dei membri del RTI possegga i requisiti in forma maggioritaria, la stazione appaltante adotterà, quale unico criterio di definizione, quello relativo al maggior fatturato posseduto nella medesima classe di ammissione.

La “classe di ammissione” è richiesta per garantire il possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L’importo derivante dalla presente procedura è stato inserito nel Programma degli acquisti di beni e servizi di cui all’articolo 21 del del D.Lgs.vo nr 50/2016 e ss.mm.ii..

5.2 Avvalimento

Nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 89 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’operatore economico concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, ammesso allo “SDAPA” ed invitato all’“AS”, può dimostrare il possesso dei requisiti economico-finanziari e/o tecnici professionali di cui all’articolo 83, comma 1, lett. b) e c), del “Codice”, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al Raggruppamento e/o Consorzio a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Tuttavia, a pena di esclusione dall’“AS”, come previsto al punto 5.1.2 del Capitolato d’oneri del bando istitutivo, l’avvalimento in fase di “Appalto Specifico” è consentito solo se l’ausiliaria ha conseguito l’ammissione allo “SDAPA” alle categorie merceologiche oggetto dell’“Appalto Specifico” prima dell’invio della lettera di invito ed è stata quindi invitata.

Tale regola vale anche nel caso in cui ausiliaria sia una consorziata non esecutrice del Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria preli avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima procedura sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.

A tale fine, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Si precisa, inoltre, che in caso di ricorso all’avvalimento:

1. **non è ammesso** che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
2. **non è ammessa** la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, **pena l’esclusione** di entrambe le imprese;
3. **è ammesso** che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito, mentre l’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
4. **è sempre ammesso** l’avvalimento all’interno di un “RTI o Consorzio ordinario” tra mandante e mandataria o tra consorziate;
5. **non è ammesso** l’avvalimento circa la capacità di altri soggetti quando il contratto riguarda progetti che richiedono “opere complesse” di cui all’articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, così come definito dal Decreto ministeriale 10/11/2016, nr. 248 del Ministro delle Infrastrutture;
6. l’ausiliaria **può assumere il ruolo di subappaltatore** nei limiti dei requisiti prestati;
7. **non è ammesso** l’avvalimento per conseguire il punteggio dell’offerta tecnica (cfr Tar Catanzaro 1/3/2021, nr. 444);
8. l’ausiliaria di un concorrente **può essere indicata**, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente*. (**articolo sospeso fino al 30/6/2023 ai sensi dell’art. 1, comma 18, secondo periodo, della Legge n. 55 del 2019, così come modificato dall’articolo 13, comma 2, lett. c), del Decreto Legge 31 dicembre 2020, nr.183, nonché dall’articolo 13, comma 2, lett. c), della Legge nr.21/2021 e dall’articolo 51 del D.L. nr.77/2021, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, nr. 108).*

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa (con le modalità previste dall’articolo 2704 c.c. ovvero con firma digitale di cui all’articolo 24 del Codice

dell'Amministrazione Digitale – D.Lgs.vo nr. 82/2005), anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento c.d. **“tecnico od operativo”**, mentre nell'eventualità di avvalimento c.d. **“di garanzia”** è sufficiente “l'impegno contrattuale a prestare e a mettere a disposizione dell'ausiliata la complessiva validità finanziaria ed il patrimonio esperenziale, così garantendo una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità”.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, anche rese dal soggetto sul quale l'offerente fa affidamento per il soddisfacimento dei requisiti (c.f.r. sentenza Corte Giustizia Europea , IX Sez.-3/6/2021, Causa c-210/20), si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione o l'organo /ufficio competente per detta fase comunica l'esigenza al RUP, ovvero il RUP in maniera autonoma richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante **procede all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

In ogni caso, la stazione appaltante in gara ha l'onere di verificare la natura e la consistenza dei requisiti posseduti dal concorrente ausiliato, la natura dell'avvalimento e l'idoneità formale del contratto da avvalimento.

La stazione appaltante ha facoltà di eseguire in corso di esecuzione del contratto di appalto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'Impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto ed, in particolare, che le prestazioni, oggetto di appalto, sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'Impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, **pena la risoluzione del contratto di appalto.**

6. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“OFFERTA” dovrà essere fatta pervenire, a pena di esclusione, entro il termine indicato nella lettera di Invito, pena la sua irricevibilità e comunque la sua irregolarità.

L'“OFFERTA” si compone dei seguenti documenti:

1. *“Documentazione amministrativa”* che consiste negli atti di cui al successivo Paragrafo 7.1;
2. *“Offerta economica”* che consiste negli atti di cui al successivo Paragrafo 7.9;

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i “file” che compongono l'offerta, che non siano già in “formato .pdf”, devono essere tutti convertiti in “formato .pdf”.

La presentazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal “Sistema”, che si conclude attraverso la selezione dell'apposita funzione di **“Invio”** dell'offerta medesima.

La procedura di preparazione ed invio dell'offerta può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta indicato nell'Invito.

Si precisa inoltre che:

- l'“OFFERTA” pervenuta entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;

- entro il termine di presentazione dell'“OFFERTA”, chi ha inviato un'“OFFERTA” potrà **ritirarla (un'“OFFERTA” ritirata equivarrà ad un'“OFFERTA” non presentata)**;
- il “Sistema” non accetta “OFFERTE” presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle stesse, nonché “OFFERTE” incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.

Si raccomanda di non indicare o comunque fornire i dati dell'“offerta economica” in sezione diversa da quella relativa alla stessa, **pena l'esclusione dalla procedura**.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a “Sistema”, nelle pagine internet e nei documenti di supporto relativi alla presente procedura.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice **per almeno 180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

7. CONTENUTO DELL'OFFERTA

7.1 Documentazione amministrativa

Il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il “Sistema” la seguente “*Documentazione amministrativa*”:

1. Dichiarazione sostitutiva di partecipazione (di cui al successivo Paragrafo 7.2);
2. Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore (di cui al successivo Paragrafo 7.3).
3. Documento attestante il versamento del contributo all'A.N.A.C. (di cui al successivo Paragrafo 7.4);
4. Comprova in ordine all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. nr. 672/1972, secondo le modalità di cui al successivo Paragrafo 7.1.1.;
5. PASSOE di cui al precedente Paragrafo 1.8.

Il concorrente dovrà, altresì, presentare la documentazione di seguito indicata, qualora sussistano i presupposti che rendono obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti:

6. Eventuale documentazione relativa all'avvalimento (di cui al successivo Paragrafo 7.5);
7. Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzio Ordinario o Aggregazioni senza soggettività giuridica (di cui al successivo Paragrafo 7.7);
8. Le certificazioni della qualità conformi alle norme “UNI EN ISO 9001:2015”, in corso di validità, nel settore attinente l'oggetto dell'appalto, certificato da Organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie “UNI CEI EN 45000”.

Inoltre, si rappresenta che gli operatori economici, con la presentazione dell'offerta, dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dal “Patto di integrità” e dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno” che, ad ogni buon fine, sono allegati in bozza a “Sistema” e sul sito del committente (**Allegati nr. 2 e 3**).

Gli operatori economici, che risulteranno aggiudicatari, dovranno accettare incondizionatamente tutte le clausole derivanti dai predetti documenti sottoscrivendoli formalmente all'atto della stipula contrattuale.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel “Patto d'integrità” costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della Legge nr. 190/2012.

Costituisce, altresì, causa tassativa di esclusione dalla presente procedura di gara la mancata accettazione della “cd. clausola sociale”, qualora prevista, in aderenza alla previsione di cui all'articolo 5, della Delibera nr. 114 in data 13/02/2019 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, recante “Linee Guida nr. 13” afferente “La disciplina delle clausole sociali”.

Costituisce, altresì, causa di esclusione dalla procedura di gara, la mancata adesione ai “Protocolli di Legalità”, ove presenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del Decreto Legge 16/07/2020, n. 76 come convertito, con

modificazioni dalla Legge 11/09/2020, nr. 120.

7.1.1 Imposta di bollo

L'operatore economico dovrà certificare, all'atto della presentazione dell'offerta, il pagamento della marca da bollo, in misura di euro 16,00, così come previsto dalla vigente normativa di settore (D.P.R. 26/10/1972, n. 642, come modificato dall'articolo 1, comma 594, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014).

Il pagamento della suddetta imposta del valore di euro 16,00 potrà avvenire mediante l'utilizzo e secondo le indicazioni dei campi precompilati del modello F24 (**allegato nr 10**).

Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma saranno soggette all'accertamento della contravvenzione.

L'imposta di bollo sui documenti di accettazione e di ordine diretto per l'approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra enti e fornitori all'interno dello "SDAPA" può essere assolta con le modalità previste dall'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ovvero assolta in base alle modalità individuate dalla lettera a) dell'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e cioè mediante versamento all'intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno.

In alternativa alle modalità di cui all'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e al pagamento per mezzo del contrassegno, è possibile utilizzare le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici di cui all'art. 7 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004.

Tali modalità sono illustrate nella circolare n. 36 del 2006 e nella Risoluzione 9/E del 20/2/2020 (consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it alla quale si rinvia).

La documentazione a comprova dell'assolvimento del predetto obbligo, anche in forma autocertificativa, dovrà essere caricata a "sistema" nell'apposito spazio entro il medesimo termine della presentazione delle offerte.

In caso di mancata presentazione del documento predetto, **si applica l'articolo 83, comma 9**, del D.lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.

La "**Dichiarazione sostitutiva**" di partecipazione, di cui al successivo Paragrafo 7.2, deve essere prodotta con assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo. Il bollo è dovuto da:

- gli operatori singoli;
- in caso di RTI/Consorzi ordinari costituiti o costituendi e Aggregazioni di rete, dalla mandataria/capogruppo/organo comune;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., dal Consorzio.

7.2 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, la "Dichiarazione sostitutiva di partecipazione" generata automaticamente dal "Sistema". Detta "dichiarazione sostitutiva", rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contiene, tra le altre, le seguenti informazioni:

- attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione nonché quelli afferenti al concorrente e alla forma di partecipazione;
- l'accettazione delle modalità della procedura;
- indicazione dei lotti per cui si partecipa, ove previsti;
- dichiarazione in ordine alla sussistenza o meno, rispetto ad un altro partecipante, di una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- dichiarazione in ordine all'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.n.165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente; si precisa in proposito che ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, l'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 ha chiarito che devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici o degli enti privati in controllo pubblico anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al medesimo D.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico stabiliscono un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo;
- dichiarazione circa la presenza di condanna o motivi che costituiscano cause di esclusione ai sensi

dell'articolo 80 del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- ricorso o meno al subappalto ed in caso positivo le prestazioni da subappaltare, facendosi rinvio a quanto precisato al successivo Paragrafo 7.6 per i documenti da produrre;
- consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, come recepito dal decreto legislativo 10/08/2019, nr. 101, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**, la mancata dichiarazione di ricorso al predetto istituto e la mancata indicazione dei servizi e delle forniture che s'intende subappaltare nella **“dichiarazione sostitutiva di partecipazione”**.

E' consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti*.

E' consentita, altresì, un'indicazione rispetto al numero dei subappaltatori superiore a tre*.

*(*articolo sospeso fino al 30/6/2023 ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della Legge n. 55 del 2019, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lett. C), della Legge nr. 21/2021 e dall'articolo 49 del Decreto Legge nr. 77/2021, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, nr.108)*

Inoltre, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzi ordinari costituenti o Aggregazioni senza personalità giuridica, il concorrente deve nella suddetta dichiarazione indicare:

- (solo per i R.T.I.) l'impresa raggruppanda a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
- in caso di partecipazione in forma associata, i riferimenti degli altri operatori associati, le prestazioni che ciascuno eseguirà e la misura percentuale delle stesse (resta fermo quanto sopra precisato per cui, a pena di esclusione, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle altre imprese e, pertanto, in misura superiore rispetto ai requisiti della mandanti/consorziate/retiste e ed alle prestazioni da queste eseguite);
- assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale alla mandataria e ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Consorzio deve attestare se e per quali consorziati il medesimo concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente iniziativa in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l'esclusione dalla procedura stessa sia del Consorzio che dei consorziati e l'applicazione dell'art. 353 del codice penale.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il Regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett.b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

In caso di partecipazione in R.T.I., Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazioni senza soggettività giuridica ogni componente del Raggruppamento/Consorzio/Aggregazione deve produrre una **“Dichiarazione sostitutiva di partecipazione”**.

In caso di Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c), del D. Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. e di Aggregazioni con soggettività giuridica sia il Consorzio/Aggregazione che le singole imprese consorziate esecutrici/imprese retiste esecutrici devono produrre una **“dichiarazione sostitutiva di partecipazione”**.

La Dichiarazione verrà generata dal **“Sistema”** in formato .pdf e dovrà essere, a pena di esclusione, fatta pervenire alla

stazione appaltante attraverso il “Sistema” dopo averla:

- i) scaricata e salvata sul proprio pc;
- ii) sottoscritta digitalmente:
 - in caso di impresa singola, dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma;
 - in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di Aggregazioni con soggettività giuridica:
 - dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma del Consorzio/Organo comune;
 - dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma delle consorziate esecutrici e delle imprese aggregate, con cui il Consorzio/Aggregazione partecipa;
 - in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi o di Aggregazioni senza soggettività giuridica, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e di comprovati poteri di firma di ogni singola impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda o delle singole imprese retiste designate esecutrici.

L’operatore economico allega:

- a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all’originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’operatore economico concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

In ragione della recente entrata in vigore del correttivo al D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., è possibile che le imprese ammesse non abbiano aggiornato i dati e che le dichiarazioni rese dai concorrenti in fase di ammissione allo “SDAPA” con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, non siano complete e che quelle relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 2, 4 e 5, lett. f bis, f ter, non siano state rese o non lo siano state alla luce della riforma.

In tal caso, gli operatori economici concorrenti devono presentare una dichiarazione con la quale gli stessi completino e/o integrino i dati mancanti contenuti nei sopra indicati commi. (Allegato nr. 5 – Facsimile dichiarazione aggiuntiva).

7.3 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari all’1% del prezzo base dell’appalto ai sensi dell’art. 93, comma 1, del Codice e precisamente di importo pari nello specifico ad € 3.230,00.

La garanzia provvisoria è prestata a garanzia della serietà dell’offerta. L’importo risulta già ridotto del 50% poiché tutte le società partecipanti dovranno essere in possesso (a pena d’esclusione) della certificazione di qualità della “UNI EN ISO 9001 : 2015”.

Tale garanzia potrà essere oggetto di ulteriori riduzioni secondo le previsioni dell’ articolo 93, comma 7, del D. Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. .

In tal caso, l’operatore economico, anche facente parte di una associazione (ATI/RTI), dovrà produrre idonea documentazione a comprova del requisito posseduto, accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale resa dal concorrente ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente oppure rendere apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 firmata digitalmente, con indicazione dei riferimenti del documento stesso (data rilascio, numero identificativo, se del caso ente competente); la stazione appaltante si riserva di eseguire verifiche rispetto a quanto dichiarato o di chiedere documenti in copia autentica.

Dovrà, inoltre, essere riportata una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Il predetto impegno **deve** essere reso, **a pena di esclusione**, anche nell'eventualità di una costituzione di una garanzia in titoli di debito pubblico e/o in contanti ed assegni circolari

In caso di partecipazione a più lotti, ove previsti, dovranno essere prestate tante distinte ed autonome cauzioni provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Cauzione provvisoria e documenti a corredo*".

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La stessa è svincolata automaticamente al **momento della sottoscrizione del contratto**.

La stazione appaltante, in tal senso, comunicherà la data dell'avvenuta stipula contrattuale agli operatori economici partecipanti alla presente procedura, mediante pubblicazione al link <https://www.poliziadistato.it/articolo/164261725664ee79d457319459> sull'apposito spazio presente a "Sistema" su www.acquistinretepa.it, ritenendosi conseguentemente **manlevata** dall'effettuazione degli svincoli delle garanzie provvisorie, in ossequio all'articolo 93, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs.vo n. 50/2016. e ss.mm.ii.

Oltre i casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, l'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione per l'accertato difetto dei requisiti dichiarati e/o la rilevata mancanza dei medesimi, comporterà l'escussione della garanzia provvisoria, quale atto automatico ad essa consequenziale, e l'attivazione del pedissequo procedimento di segnalazione all'A.N.A.C. (Cfr. Consiglio di Stato, SEZ.V, 9 settembre 2020, n. 5420).

La garanzia provvisoria, altresì, copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso **TESORERIA CENTRALE - IBAN n. IT 42Z 010000 3245 350 0 14 3560 05 CODICE 350 ROMA - Ministero dell'Interno in Conto Entrate Eventuali e Diversi del Ministero dell'Interno**
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui al Decreto 19 gennaio 2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31;

4. avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni al termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. riportare l'autentica della sottoscrizione, ovvero essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per in ulteriore periodo da comunicare a cura della stazione appaltante,, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

In caso di bonifico dovrà essere presentata "a Sistema" una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, **a condizione che abbia espressa decorrenza della data di presentazione dell'offerta.**

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

Il concorrente dovrà produrre i documenti e le dichiarazioni attestanti il possesso da parte del concorrente dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la riduzione della garanzia nella sezione "Cauzione provvisoria ed eventuale documentazione a corredo".

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista per la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie "UNI CEI ISO 9000", trova applicazione anche nei confronti delle microimprese,

piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata/tardiva presentazione della garanzia provvisoria, come pure della dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva, da parte di un fideiussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, solo a condizione che i cennati documenti siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È **sanabile** la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: **Garanzia provvisoria per l'appalto specifico avente ad oggetto "la fornitura di licenze e servizi di cartografia digitale per le esigenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in favore del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN) di Napoli, del Centro Elaborazione Dati Interforze e della sede Viminale, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi "**.

7.4 Pagamento del contributo all'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021 o successiva Delibera pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara".

Il contributo è dovuto in relazione al **CIG 8954042535** per l'importo di **€ 35,00**.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, il partecipante deve inviare e fare pervenire attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo ANAC*":

- in caso di versamento **on line** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione", del versamento del contributo;
- in caso di versamento **in contanti** – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati -, copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente;
- in caso di versamento attraverso **bonifico bancario** internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge 266/2005.

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione e con le modalità che seguono, il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione di cui al presente capitolato d'oneri.

Nel caso di R.T.I. o Consorzi Ordinari costituiti/costituendi, Aggregazioni (di qualsiasi tipo), di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., il versamento è effettuato a cura rispettivamente dell'Impresa mandataria, della capogruppo, dell'Impresa retista mandataria/Organo comune o del Consorzio.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

7.5 Documentazione relativa all'avvalimento

In caso di ricorso all'avvalimento, in conformità all'articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e fare pervenire alla stazione appaltante, attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata “*Eventuale documentazione relativa all'avvalimento*”, le seguenti dichiarazioni rese in conformità al documento “Modello di dichiarazione di avvalimento” (**allegato nr. 5 al presente Capitolato d'Oneri**):

- a) **Dichiarazione** sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente attestante il ricorso all'avvalimento e l'identità dell'ausiliaria;
- b) **Dichiarazione** sottoscritta con firma digitale, attestante il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) **Dichiarazione** sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria attestante:
 - l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di messa a disposizione per tutta la durata del Contratto di appalto delle risorse necessarie e dei mezzi di cui è carente il concorrente;
 - la non partecipazione alla procedura in proprio o associata o consorziata;
- d) **originale** (firmato digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria) o **copia autentica notarile del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà essere **determinato nell'oggetto**, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, a pena di nullità e quindi di esclusione, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, con specificazione dei requisiti forniti, dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, in ordine ai requisiti oggetto di avvalimento.

La stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione del contratto di appalto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto ed in particolare che le prestazioni oggetto di appalto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento c.d. “**tecnico-operativo**”, mentre nell'eventualità di avvalimento c.d. “**di garanzia**”, è sufficiente l'impegno contrattuale a prestare ed a mantenere a disposizione dell'ausiliata, la complessiva validità finanziaria ed il patrimonio esperenziale, così garantendo una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità;

e) **PASSOE della Società ausiliaria.**

Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante verificherà se l'ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed imporrà all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

7.6 Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, nella “Dichiarazione sostitutiva di partecipazione” di cui al precedente Paragrafo 7.2, le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo fissandosi per la fattispecie in parola il limite **del 40%** dell'importo complessivo del contratto, alla luce della previsione di cui all'articolo 105 del D.Lgs.vo nr. 50/2016, come da ultimo modificato dall'art. 49, comma 1, lett. a), primo periodo, del decreto legge nr. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29/7/2021, nr. 108, in virtù del quale il subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture; in

mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Alla luce delle intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, questa stazione appaltante ritiene che, nel caso di specie, non si possa prevedere un ricorso in via illimitata all'istituto del subappalto, sia per la natura tecnica della prestazione, che per specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l'appalto, al fine di prevenire fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, fissando il sopraindicato limite **del 40%**.

In applicazione dell'articolo 105, comma 14, del D.Lgs.vo nr.50/2016, come da ultimo modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera b), sub. 2). del decreto legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29/7/2021, nr. 108, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

A pena di esclusione dall'“AS”, in analogia a quanto stabilito per l'avvalimento, il subappalto in fase di “Appalto Specifico” è consentito solo se la Società subappaltatrice ha conseguito l'ammissione allo “SDAPA” alle categorie merceologiche oggetto dell'“Appalto Specifico” e in particolare in quelle comprendenti le prestazioni oggetto di subappalto, prima dell'invio della lettera di invito ed è stata quindi invitata.

La stazione appaltante applicherà in ogni caso le previsioni di cui all'articolo 17-bis D.Lgs.vo 241/97 relativamente al certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto, la mancata indicazione del ricorso al predetto istituto nella “dichiarazione sostitutiva di partecipazione”**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice, significando che nel caso si applica la Legge 18 giugno 1998, nr. 192 “Disciplina sulla subfornitura nelle attività produttive”.

7.7 Atti relativi a R.T.I., Consorzi, Aggregazioni

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario, già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire alla stazione appaltante attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali atti relativi a R.T.I., Consorzi e altre forme aggregate”, copia dell'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo o dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011, come aggiornata dalla Delibera nr. 556 del 31.05.2017). Ove mancante, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula del contratto.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione ogni aderente al contratto di rete dovrà comportarsi come una mandante/mandataria e chiarire a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, e dichiarare l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei e le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete devono essere inserite nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione).

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

7.8 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda sostitutiva di partecipazione, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento **può essere** oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, **sono sanabili**, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- **è sanabile** la mancata produzione della comprova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, secondo le modalità di cui al precedente Paragrafo 7.1.1;
- **è sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata/tardiva presentazione della garanzia provvisoria, come pure della dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva, da parte di un fideiussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, solo a condizione che i cennati documenti siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale);
- **è sanabile** la presentazione di una garanzia e/o più garanzie di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle indicate al precedente Paragrafo 7.3 (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatoria);
- **non è sanabile**, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della/e garanzia/e provvisoria/e da parte di un soggetto non legittimato al rilascio o non autorizzato ad impegnare il garante;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, nonché accettazione specifica della "clausola sociale", qualora prevista, nonché di quelle contenute nel "Patto di integrità" e nel "Codice di comportamento", adesione ai "Protocolli di Legalità", ove presenti), **sono sanabili**;
- **non è sanabile** la mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'articolo 95, comma 10, del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., comportando l'esclusione automatica dalla procedura di gara;
- **è sanabile** la mancata trasmissione del modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante, ove previsto;
- la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento c.d. "tecnico od operativo", mentre nell'eventualità di avvalimento c.d. "di garanzia" **è sufficiente** "l'impegno contrattuale a prestare e a mettere a disposizione dell'ausiliata la complessiva validità finanziaria ed il patrimonio esperienziale, così garantendo una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità";
- **è sanabile** la mancanza, l'incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella "Documentazione amministrativa", nel caso in cui la stessa sia redatta in lingua straniera.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura, **con connessa escussione della "garanzia provvisoria"**

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

7.9 Offerta economica

Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, attraverso il "Sistema" alla stazione appaltante, un'Offerta Economica costituita da una dichiarazione generata dal "Sistema" in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà, a pena di esclusione: i) scaricare e salvare sul proprio PC; ii) sottoscrivere digitalmente; iii) immettere a "Sistema" e quindi fare pervenire alla stazione appaltante.

Tale dichiarazione deve contenere, tra le altre, le seguenti informazioni:

- a) **i valori economici richiesti, al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali.** Tali valori dovranno essere espressi con modalità solo in cifre e con due decimali dopo la virgola. Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal "Sistema" al secondo decimale. Ad esempio (in caso di arrotondamento al secondo decimale): 21,214 viene arrotondato a 21,21; 21,216 viene arrotondato a 21,22;
- b) **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.** Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) **la stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;
- d) **la manifestazione di impegno a mantenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni** dalla data di scadenza del termine di presentazione della medesima;
- e) **le ulteriori dichiarazioni ivi previste.**

L'**Offerta Economica**, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta con firma digitale:

- dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa/Consorzio nella presente procedura, in caso di impresa singola o dei Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Modello di offerta economica predisposto dalla SA

Inoltre, gli operatori economici candidati alla presente procedura, dovranno far pervenire attraverso il "Sistema" il modello di offerta economica (**Allegato nr. 9 al presente capitolato d'oneri**), compilato in ogni sua parte nell'apposita sezione "**Documentazione economica aggiuntiva**", dopo averlo sottoscritto digitalmente con le medesime modalità sopra indicate.

Si precisa che, in caso di discordanza tra il valore complessivo inserito nell'offerta generata dal "Sistema" e quello del "Modello di offerta economica predisposto dalla SA", sarà preso a riferimento quello riportato nello schema di offerta generato dal "Sistema".

(Si rammenta che il suddetto "Modello di offerta", opportunamente compilato, deve essere inserito "a sistema", nel rispetto spazio predisposto dalla stazione appaltante, con la raccomandazione di non indicare o comunque fornire i dati dell'"offerta economica" in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura).

Si precisa che il mancato invio del predetto "Modello di offerta" **non sarà causa di esclusione** ma sarà oggetto di soccorso istruttorio

8. REDAZIONE E INVIO DELL'OFFERTA IN MODALITÀ MASSIVA

Ferme restando le modalità di produzione della "Documentazione amministrativa" di gara di cui ai precedenti Paragrafi, l'operatore economico potrà compilare e inviare l'"offerta e la Documentazione Amministrativa", di cui ai precedenti Paragrafi, in una forma massiva secondo la procedura che segue.

L'operatore economico dovrà: *i*) scaricare e salvare sul proprio pc il foglio di calcolo generato dal "Sistema" (modello di offerta), contenente i campi da compilare per i lotti selezionati; *ii*) inserire i dati richiesti; *iii*) allegare "a Sistema" il documento medesimo così come compilato.

Il "Sistema", per tale modalità di inserimento, prevede la validazione dei dati presenti nel modello di offerta immesso "a sistema" con scadenza temporale predefinita ovvero almeno ogni tre ore nell'arco delle 24 ore. Si fa, altresì, presente che per tale modalità di compilazione dell'offerta l'immissione "a sistema" di un nuovo modello di offerta comporta la sostituzione definitiva del modello allegato in precedenza e dei relativi dati.

L'operatore economico in caso di partecipazione a più Lotti, ove previsti, dovrà: *i*) scaricare e salvare sul proprio pc il foglio di calcolo generato dal Sistema (modello di offerta), contenente i campi da compilare per i lotti selezionati; *ii*) inserire i dati richiesti; *iii*) allegare a Sistema il documento medesimo così come compilato.

Il Sistema per tale modalità di inserimento prevede la validazione dei dati presenti nel modello di offerta immesso a Sistema con scadenza temporale predefinita ovvero almeno ogni tre ore nell'arco delle 24 ore. Si fa, altresì, presente che per tale modalità di compilazione dell'offerta l'immissione a Sistema di un nuovo modello di offerta comporta la sostituzione definitiva del modello allegato in precedenza e dei relativi dati.

Inoltre, **si precisa che tale modalità di presentazione dell'offerta può essere utilizzata fino a 24 ore prima del termine ultimo di presentazione dell'offerta medesima indicato nell'Invito.**

L'operatore economico potrà, altresì, procedere al caricamento massivo della documentazione amministrativa e di offerta relativa ai singoli Lotti abbinando, successivamente, ciascun documento al Lotto e alla sezione a cui si riferisce.

I dati e i documenti immessi "a sistema" in modalità massiva potranno essere modificati accedendo alle apposite sezioni del "Sistema".

Tale modalità è descritta più dettagliatamente nel materiale di supporto pubblicato su sito www.acquistinretepa.it.

9. PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI

La presente procedura di gara non è suddivisa in lotti, in deroga all'articolo 51, comma 1, del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., stante il carattere di unitarietà della fornitura.

10.1 AGGIUDICAZIONE

10.1 Criterio di aggiudicazione

La procedura verrà aggiudicata con il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di beni con caratteristiche standardizzate.

L'operatore economico concorrente dovrà inserire a "Sistema" il prezzo unitario offerto (IVA esclusa) per ciascun prodotto espresso in euro, in modalità solo in cifre con le prime due cifre decimali.

Il "Sistema" procederà al calcolo del valore complessivo offerto moltiplicando le quantità richieste dalla Stazione appaltante per il prezzo unitario offerto per ciascun prodotto.

Il presente "Appalto Specifico" verrà aggiudicato all'operatore economico concorrente che avrà offerto il valore più basso.

10.2 Ulteriori regole e vincoli

I soggetti invitati potranno formulare la propria offerta secondo le regole stabilite nel presente Capitolato d'Oneri e specificatamente dettagliate, per gli aspetti meramente tecnici relativi all'utilizzo della piattaforma tecnologica del "Sistema", nel materiale informativo di supporto presente sul sito www.acquistinretepa.it.

Saranno esclusi i concorrenti che presentino offerte economiche superiori all'importo posto a base d'asta.

Saranno, altresì, esclusi i concorrenti che:

- presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate negli atti della procedura;
- offerte plurime e/o che siano sottoposte a condizione;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
- offerte di prodotti/servizi che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- siano coinvolti in situazioni oggettive lesive della "par condicio" tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- non riportino l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'articolo 95, comma 10, del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si considerano inammissibili e, pertanto, verranno escluse dalla gara le offerte:

- a) che non hanno la qualificazione necessaria;
- b) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara o sia pari a 0. In questo caso, l'esclusione dell'operatore

economico non sarà comunque automatica **poiché un'offerta pari a zero può essere qualificata come offerta anormalmente bassa**, per cui la stazione appaltante seguirà la procedura prevista per quest'ultima, chiedendo all'offerente di spiegazioni in merito all'importo dell'offerta medesima. Tali spiegazioni possono contribuire alla valutazione dell'affidabilità dell'offerta e consentirebbero di dimostrare che, sebbene l'operatore economico abbia proposto un prezzo pari o zero euro, l'offerta di cui trattasi non inciderà sulla corretta esecuzione dell'appalto (Cfr. Corte di Giustizia UE, IV Sezione, sentenza 10 settembre 2020, causa C-367/19);

- c) per le quali la Commissione giudicatrice/RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice.

Si configurano, altresì, come offerte condizionate, e come tali inammissibili, quelle carenti dell'accettazione espressa della **clausola sociale**, ove prevista, fatto salvo quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice

- comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. nr. 445/2000;
- costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;
- saranno oggetto di comunicazione all'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 80, comma 12, e saranno valutate ai sensi dello stesso articolo, comma 5, lett. c), del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si precisa, inoltre, che la stazione appaltante, con riferimento ad ogni singolo lotto, si riserva il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, ai sensi dell'articolo 69 del R.D. nr. 827/1924;
- c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente per non convenienza o inidoneità dell'offerta (cfr. Delibera A.N.A.C. nr. 79 del 29/01/2020);
- d) non stipulare il contratto motivatamente.

10.3 Fase di aggiudicazione

10.3.1 Documentazione Amministrativa

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente nel "Sistema" e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal "Sistema" medesimo.

La data e l'ora in cui si terrà la prima seduta pubblica in modalità telematica sono comunicate nella "lettera di invito", fatta salva la facoltà della stazione appaltante di anticipare/posticipare tale termine sempre tramite apposita comunicazione data a "sistema", con congruo anticipo, a tutti gli operatori economici candidati.

La stazione appaltante nomina, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ove previsto, una Commissione di gara.

Durante la prima seduta aperta al pubblico, il R.U.P. e/o qualora previsto la Commissione procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate attraverso il "Sistema". La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di "Documentazione amministrativa" e "Offerta economica" (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a "Sistema" delle offerte medesime in quanto, come meglio precedentemente precisato, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal "Sistema" medesimo e dunque nessuna offerta sarà presente a "Sistema";
- b) all'apertura delle offerte presentate e, quindi, accesso all'area contenente la "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola offerta presentata, mentre le "Offerte economiche" resteranno segrete, chiuse/bloccate a "Sistema" e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né alla stazione appaltante né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il "Sistema" consentirà l'accesso alla "Documentazione amministrativa" e la stazione appaltante procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti;

- c) alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex articolo 2359 c.c., proponendo l'esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall'articolo 80, comma 5, lettera m), del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si evidenzia che a tale seduta, nonché alla/e successiva/e seduta/e pubblica/che, il concorrente potrà assistere collegandosi al "Sistema" **a distanza attraverso la propria postazione come più dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato su sito www.acquistinretepa.it**.

Della data e ora delle sedute pubbliche diverse dalla prima verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi sempre mediante "Sistema".

Successivamente il Responsabile Unico del Procedimento procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Capitolato d'oneri;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente Paragrafo 7.8;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del D.Lgs.vo nr. 50/2016, come modificato dall'articolo 53, comma 5, lett. a), sub 1), della Legge nr. 108/2021 di conversione del D.L. nr. 77/2021.

Relativamente alla fase di analisi della "Documentazione amministrativa", il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa (con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica), assegna al concorrente un termine, non superiore a **dieci giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è **escluso** dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Resta salva la facoltà della stazione appaltante, nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, di chiedere al concorrente **chiarimenti o precisazioni**.

Sono pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.poliziadistato.it/articolo/31560> gli atti di cui al richiamato articolo 29 del D. Lgs.vo n. 50/2016, come modificato dall'articolo 53, comma 5, lett. a), sub 1), 2), 3), 4) e 5), della Legge nr. 108/2021 di conversione del D.L. nr. 77/2021, secondo le tempistiche contenute nell'articolo medesimo.

10.3.2 Documentazione economica (minor prezzo)

Nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, che verrà comunicata agli offerenti tempestivamente, la stazione appaltante renderà visibile per ciascun concorrente:

- i) la presenza a "Sistema" della documentazione relativa all'offerta economica;
- iii) il valore complessivo offerto.

Ferme le soprarichiamate attività da svolgersi in seduta pubblica, la stazione appaltante procederà, in più sedute riservate:

- a) all'esame e verifica delle "offerte economiche" presentate a "Sistema".

In seguito all'esame delle "offerte economiche", nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti rechino lo stesso importo economico si procederà all'individuazione dell'affidatario tramite sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica a cura del Responsabile Unico del Procedimento.

Qualora il RUP/Commissione individui offerte che superano le soglie di anomalia di cui all'articolo 97, commi 2 e 2bis, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base del criterio e del coefficiente sorteggiati durante la prima seduta, e in ogni caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, procederà secondo quanto indicato al successivo Paragrafo.

11 ANOMALIA, COMPROVA REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA ED

AGGIUDICAZIONE

11.1 Anomalia

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, commi 2 e 2-bis, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, ove prevista, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse procedendo con la verifica dell'anomalia nei modi di legge e in aderenza alle "Linee Guida" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e al Comunicato del Presidente dell'Autorità medesima in data 05/10/2017.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto e tramite "Sistema", delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto eventuale della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Responsabile del procedimento dichiarerà l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue, procedendo alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, commi 2 e 2-bis, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, anche in relazione al rispetto di quanto previsto all'[articolo 97, comma 5, lettera d\)](#), relativamente ai costi della manodopera sul primo classificato nella graduatoria provvisoria di merito.

Tale indagine potrà essere condotta nel contesto del procedimento di anomalia dell'offerta.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12.

Si fa presente che, secondo il principio dell'invarianza di cui all'articolo 95, comma 15, del Codice, il momento della cristallizzazione del perimetro dei concorrenti, sul cui numero vengono applicate le formule per la rilevazione della soglia di anomalia, è fissato successivamente alla fase della valutazione della documentazione amministrativa, sub fase di soccorso istruttorio compresa.

11.2 Comprova dei requisiti di accesso alla gara

Con riferimento a quanto disciplinato dall'art. 85 e 32 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante procederà a richiedere, prima telematicamente e poi formalizzando la richiesta, al concorrente risultante primo nella graduatoria provvisoria di merito di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica richiesti, attraverso la presentazione della documentazione di seguito indicata:

1. ogni documento idoneo a supportare quanto dichiarato relativamente alla capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa del concorrente (ad es. referenze dei committenti/verbali di collaudo);
2. certificato aziendale di garanzia della qualità conforme alla serie di norme "UNI EN ISO 9001:2015 o superiori in corso di validità, in settore attinente l'oggetto dell'appalto, certificato da Organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie "UNI CEI EN 45000" e/o altra certificazione/attestazione in caso si usufruisca delle ulteriori riduzioni di cui all'articolo di cui all'articolo 93, comma 7, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii.;
3. comprova del valore minimo della/e classe/i richiesta per la partecipazione all'Appalto Specifico per ogni categoria;
4. eventuali giustificativi circa gli elementi di costo che hanno costituito l'importo complessivo dell'offerta economica presentata.

La comprova del requisito è fornita, rispetto al fatturato specifico, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e All. XVII, Parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati al momento dell'invio della lettera di invito;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA presentati al momento dell'invio della lettera di invito.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

I documenti sopra indicati dovranno essere presentati, entro il termine di 15 (quindici) giorni, a **pena di esclusione**, attraverso l'invio in formato elettronico tramite il "Sistema" nell'apposita sezione, via PEC all'indirizzo dipps.600.ctlc@pecps.interno.it o attraverso apposita sezione creata sul "sistema AVCpass".

La stazione appaltante si riserva in qualsiasi momento di chiedere gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all'originale.

Qualora la predetta documentazione a comprova non venga fornita entro il termine assegnato, ovvero qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, **si procederà all'esclusione** del concorrente dalla gara, e, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione all'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si specifica che – in virtù di quanto previsto dal comma 4 dell'art.13 della L. 11 novembre 2011 n.180 - la stazione appaltante non procederà ad effettuare le verifiche di cui sopra nel caso in cui il concorrente secondo in graduatoria rientri tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Qualora la Micro, Piccola e Media Impresa partecipi alla gara in forma associata, la stessa verrà sottoposta, unitamente all'intera compagine, alle verifiche di cui sopra.

Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii..

11.3 Aggiudicazione

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti secondo le modalità precedentemente descritte.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla **revoca** dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis, e 89 e dall'art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011 e dell'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del Decreto Legge 16/07/2020, n. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120.

La mancata adesione ai "Protocolli di Legalità", ove presenti, costituisce causa di esclusione o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto Legge 16/07/2020, n. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120.

La stazione appaltante effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D. Lgs. vo n. 50/2016 e ss.mm.ii, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto Legge 16/07/2020, n. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto, in aderenza all'articolo 4, comma 1, lettera a), del D.L. 16/07/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020.

In tale ottica, la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto.

Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 32 del D.Lgs. vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Direttore dell'esecuzione contrattuale.

L'esecuzione d'urgenza, di cui al presente Paragrafo, è ammessa nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

E', inoltre, sempre autorizzata, nel caso di servizi e fornitura, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, sempre ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla presente procedura in aderenza all'articolo 8, comma 1, lett. a), del D.L. 16/7/2020, nr. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge nr.120 dell'11/9/2020.

Il termine dilatorio, di cui al comma 9 dell'articolo 32 del D.Lgs.vo nr. 50/2016, non si applica nelle ipotesi di cui al comma 10 del medesimo articolo 32 del Codice dei Contratti.

12. SUBAPPALTO

La presente fornitura potrà essere subappaltata secondo le previsioni di cui all'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e ss.mm.ii. ed alla luce delle intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019.

Questa stazione appaltante ritiene che, nel caso di specie, non si possa prevedere un ricorso in via illimitata all'istituto del subappalto, sia per la natura tecnica della prestazione, che per specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l'appalto, al fine di prevenire fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, fissandosi per la fattispecie in parola il limite **del 40%** dell'importo complessivo del contratto.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce **comunque** subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al **2%** dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore ad **€ 100.000,00** e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al **50%** dell'importo del contratto da affidare.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del menzionato articolo del vigente Codice dei Contratti, l'eventuale subappalto non può superare la quota del **50 per cento** dell'importo complessivo del contratto di servizi o forniture. *(articolo valido fino al 31 ottobre 2021).*

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa

qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Non si configurano come attività affidate in subappalto le subforniture a catalogo di prodotti informatici e le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

I soggetti aggiudicatari della presente procedura possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno **venti giorni prima** della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare e dal Codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#).

La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui sopra tramite la "Banca Dati Nazionale", di cui all'articolo 81 del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'[articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#). Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), del menzionato articolo di legge, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al presente Paragrafo. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 30, commi 5 e 6](#), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'[articolo 2359 del codice civile](#) con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni in parola si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'[articolo 48, comma 9, primo periodo](#), la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'[articolo 83, comma 1](#), e all'[articolo 84, comma 4, lettera b\)](#), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

13. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE

Ai sensi dell'art. 19 delle "Regole" del Bando Istitutivo, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell'operatore economico, del legale rappresentante nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al "Sistema" dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette e, in ogni caso, rinnovate ogni sei mesi dal rilascio, pena la sospensione o la revoca dell'Ammissione allo "SDAPA".

Pertanto, nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella "*Domanda di ammissione*" ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall'operatore economico ai fini dell'ammissione allo "SDAPA" o del mantenimento dell'ammissione medesima, l'operatore economico è tenuto, con le modalità di cui al Bando Istitutivo e utilizzando l'apposita procedura prevista nel Sistema, ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo "SDAPA".

Ogni modifica dati sarà efficace solo in seguito alla sua approvazione da parte di "Consip S.p.A.". La modifica dati relativa al requisito economico per produrre effetti rispetto all'"AS" deve essere approvata da "Consip S.p.A." prima dell'invio della lettera di invito.

Indipendentemente dall'adozione di un provvedimento di revoca o sospensione dall'Ammissione allo "SDAPA" nei casi soprarichiamati, si ribadisce che nel caso di scadenza delle dichiarazioni, l'operatore economico non potrà

presentare offerta per il presente “Appalto Specifico” qualora non abbia eseguito la procedura disponibile a sistema per il rinnovo delle autocertificazioni.

14. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

In seguito alla comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs.vo n. 50/2016 ess.mm.ii., viene richiesto all’aggiudicatario di far pervenire alla stazione appaltante, nel termine di 10 (dieci) giorni solari la seguente documentazione:

- a. Una dichiarazione sostitutiva, relativa al possesso dei requisiti di affidabilità morale, redatta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, compendiante anche i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs.vo 6-9-2011, n. 159. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 1, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., accetta che la medesima dichiarazione sia presentata attraverso la redazione del “Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)” in formato elettronico.

L’operatore economico compila il modello elettronico messo a disposizione dalla Commissione Europea al link: <http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it> di cui allo schema allegato (**All. 6a, in formato “Xml”**), messo a disposizione al seguente link <http://www.poliziadistato.it/articolo/164261725664ee79d457319459>, secondo quanto di seguito indicato.

Sarà sufficiente “caricare” il modello allegato al presente capitolato d’oneri, all’uopo predisposto dalla Stazione appaltante in relazione alla presente procedura, sull’apposito spazio presente all’interno del “link” in argomento. Qualora non sia possibile, stante i vincoli posti dal particolare formato del modello elettronico, rendere tutte le dichiarazioni necessarie e/o obbligatorie, ai fini della partecipazione alla presente procedura, l’operatore economico è tenuto ad integrare quanto mancante e/o carente utilizzando il modello di DGUE in formato word (**All. 6b**) che replica in modalità analogica il DGUE elettronico messo a disposizione dal sito della Commissione Europea.

(N.B. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide. In caso di partecipazione in associazione va compilato e presentato un DGUE per ogni operatore economico);

- b. Una dichiarazione sostitutiva redatta, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, compendiante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall’art.3, comma 7, della Legge n.136/2010;
- c. idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della stazione appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo Paragrafo 16 del presente Capitolato d’Oneri:
- a) in caso di RTI, dall’impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- b) in caso di consorzi di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., già costituiti con l’indicazione che il soggetto garantito è il Consorzio medesimo.
- d. Ogni altro documento utile a comprovare i requisiti di accesso previsti per il presente appalto specifico.

In caso di R.T.I., Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:

- in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà;
- in caso di Consorzi ordinari l’atto costitutivo del Consorzio.

Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell’AVCP - ora A.N.A.C. - n. 4 del 7 luglio 2011).

La mancata produzione della documentazione soprarichiamata nei tempi e nelle modalità previste comporterà l’esclusione dalla gara dell’operatore economico.

Con l'aggiudicatario verrà stipulato un contratto conforme allo schema allegato (**Allegato nr. 7**) al presente Capitolato d'Oneri, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

15. GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l'aggiudicatario, all'atto della stipula del medesimo, dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale in favore della stazione appaltante.

Tuttavia, il suddetto importo, nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della medesima, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia definitiva è ridotto ove l'aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all'art. 93, comma 7, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Per fruire di tali benefici, l'aggiudicatario dovrà produrre la documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti secondo le modalità indicate al precedente Paragrafo 7.3.

N.B.: Nei casi di cui all'art. 103, comma 11, del Codice, la stazione appaltante modifica la clausola sopra indicata prevedendo l'esonero della garanzia, sulla base di adeguata motivazione e miglioramento del prezzo di aggiudicazione, secondo le modalità di cui al predetto articolo.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo Albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs.vo n. 385/1993.

La garanzia definitiva dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall'articolo 103 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'articolo 103 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: **Garanzia definitiva per l'appalto specifico avente ad oggetto "la fornitura di licenze e servizi di cartografia digitale per le esigenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in favore del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN) di Napoli, del Centro Elaborazione Dati Interforze e della sede Viminale, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi".**

16. ACCESSO

Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti dall'art. 53 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della Legge. n. 241/1990.

17. GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante è la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita), incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, il quale assume ogni responsabilità al riguardo.

Per quanto attiene la disciplina delle responsabilità, le regole tecniche di utilizzo, di mancato utilizzo o di mancato funzionamento del "Sistema" si rinvia a quanto previsto dal Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, come recepito dal decreto legislativo 10/8/2018, nr.101, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 come recepito dal decreto legislativo 10/8/2018, nr.101 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o

“GDPR”), la scrivente Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara e propedeutico alla stipula del contratto

Finalità del trattamento

Si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione in qualità di stazione appaltante, per verificare, se del caso, la permanente sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali svolte dalla Amministrazione medesima in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Base giuridica e natura del conferimento

L’Impresa è tenuta a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici della medesima Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici e potranno essere:

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet.

Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante e tramite essa alla Committente.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha: *i)* il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provvederà a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all'indirizzo email all'uopo indicato.

Responsabile del trattamento dei dati personali

In particolare, con la sottoscrizione del contratto, a fronte della capacità di assicurare e dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, l'Impresa aggiudicataria sarà designata "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale di recepimento e adeguamento.

Il "Responsabile del trattamento" dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di "Titolare del trattamento", riportati nell'**Allegato 9** alla presente "Richiesta di offerta" (Atto di nomina quale "Responsabile del trattamento dei dati personali"), nonché in altro atto di natura contrattuale. Dovrà attenersi, inoltre, alle eventuali istruzioni che il "Titolare del trattamento" dovesse impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Consip S.p.A. (eventuale, quale Stazione Appaltante dell'Accordo Quadro) o della Committente per le finalità sopra descritte.

19. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

1. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'articolo 32 del vigente Codice degli appalti come integrato e corretto dal D.Lgs.vo 19/4/2017, nr. 56, entrato in vigore in data 20/5/2017 e dalla Legge 14/6/2019, nr. 55, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 18/4/2019, nr.32, nonché nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, lett.a), del D.L. 16/7/2020, nr. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge nr.120 dell'11/9/2020.
2. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture e/o attività e/o servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto, a fronte della compilazione, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, di un verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività e/o servizi e/o forniture, nonché dello stato di avanzamento delle forniture e/o attività e/o servizi la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'operatore economico può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessuno indennizzo è dovuto all'operatore economico negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del Procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all'articolo 109 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii..
4. Le fatture, recanti obbligatoriamente il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'ANAC, dovranno essere trasmesse alla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e delle Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013, recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice **IPA: U64LLU**.
5. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. e dall'articolo 8 comma 4, lettera c), del D.L. 16/07/2020, nr. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell'eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all'articolo 108 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., nonché delle ulteriori ipotesi di cui all'articolo 2, comma 1, e articolo 5, commi 4 e 5, del D.L. 16/07/2020, nr. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020.
6. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
7. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 209, comma 2, del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.).
8. In ogni caso la stazione appaltante sull'importo netto progressivo delle prestazioni **potrà operare una ritenuta** dello 0,50 per cento, e le stesse possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 9.
9. La stazione appaltante qualora adottabili applicherà le previsioni di cui all'articolo 17-bis D.Lgs.vo 241/97 **relativamente al certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici**.
10. L'Autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR del Lazio.

20. SPESE DI PUBBLICITA' LEGALE

Le spese relative alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione pena la nullità del contratto.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione, esclusivamente per l'avviso di affidamento, è pari a € **6.800,00** (seimilaottocento/00) IVA Inclusa, e sarà cura della stazione appaltante comunicare all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, che dovranno essere versate presso la Sezione della Tesoreria Provinciale competente territorialmente con imputazione al capitolo 3560 p.g. 5 (Conto Entrate Eventuali e Diverse concernenti il Ministero dell'Interno).

Sarà cura della Società aggiudicataria trasmettere entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuto pagamento, a questa stazione appaltante, copia della quietanza al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): dipps.600.ctlc@pecps.interno.it.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Tommaso Tafuri)

ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:

Allegato 1 - Capitolato Tecnico prodotto dal Sistema;

Allegato 2 - Patto di Integrità;

Allegato 3 - Codice di comportamento;

Allegato 4 - Fac-simile dichiarazione aggiuntiva;

Allegato 5 - Modello dichiarazione avvalimento;

Allegato 6a - Modello DGUE in formato xml;

Allegato 6b - Modello DGUE in formato word;

Allegato 7 - Schema contratto;

Allegato 8 - Atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali;

Allegato 9 - Modello di offerta predisposto dalla stazione appaltante;

Allegato 10 - Modello F24 per il pagamento dell'imposta di bollo.